

N. R.G. 457/2025



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA**

La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati

Dott.ssa Carla Ciofani

Presidente rel. est.

Dott. Marcello Cozzolino

Consigliere

Dott. Andrea Dell'Orso

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in unico grado iscritta al n. 457/2025 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 16.06.2026, vertente

TRA

Parte_1, *Parte_2*, *Parte_3* e [...]

Parte_4 rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Montanino e dall' Avv.

Federico Pace, elettivamente domiciliati in Pescara alla Via Pesaro 21 presso lo studio del primo difensore in forza di procure speciali rilasciate su fogli separati in calce all'atto di impugnazione.

ATTORI IN IMPUGNAZIONE

E

Controparte_1 in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore cav. *Parte_5*

[...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Barbara Napolitano, Sergio Della Rocca, Antonio Satalino e Paola Rapisarda, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi p.e.c. dei suddetti avvocati in forza di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTA IN IMPUGNAZIONE

OGGETTO: impugnazione avverso il lodo arbitrale emesso in data 4.11.2024 dal Collegio Arbitrale composto da: Prof. Avv. Michele Angelo Lupoi (Presidente), Dr. Francesco Cancelli (Arbitro) e Dr. Persona_1 (Arbitro).

Conclusioni delle parti:

Per gli attori in impugnazione

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, disattesa ogni contraria istanza, richiesta, deduzione ed eccezione,

in via preliminare,

I. dichiarare nullo il lodo impugnato in accoglimento dei motivi d'impugnativa spiegati nell'atto di impugnazione (querela nullitatis);

e, decidendo la controversia nel merito,

II. annullare, ai sensi dell'art. 2377 cod. civ., la deliberazione di rinnovo delle cariche sociali assunta dall'assemblea ordinaria dei soci della Controparte_1

[...] in data 28 luglio 2023 per non conformità a legge e regole statutarie ovvero per invalidità dell'apprezzamento dei voti determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta, come pure per invalidità della proclamazione dell'esito del voto e della conseguente nomina di nove amministratori, non avendo gli ultimi sei soggetti nominati conseguito voti determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta per la specifica deliberazione;

III. porre integralmente a carico della Controparte_1 spese e competenze tutte relative al funzionamento dell'Ufficio arbitrale, nonché quelle inerenti la difesa legale nel procedimento arbitrale e per l'effetto condannare la predetta [...]

Controparte_1 alla restituzione: 1) in favore del disponente [...]

Parte_4 dell'ammontare versato di € 82.833,05 con gli accessori di legge; 2) in favore del disponente Parte_1 dell'ammontare versato agli arbitri in acconto di € 10.943,40 con gli accessori di legge; 3) in favore della disponente Parte_3 dell'ammontare versato agli arbitri in acconto di € 10.943,40 con gli accessori di legge;

IV. condannare, infine, la Controparte_1 alla refusione in favore di Parte_1, Parte_2, Parte_3 e Parte_4

[...] di spese e competenze di lite relative al presente giudizio, secondo i principi di soccombenza e di causalità”

Per la convenuta in impugnazione

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita così giudicare:

in via pregiudiziale:

- accertare e dichiarare l’inammissibilità delle domande avversarie per difetto di interesse ad agire di Parte_1 , Parte_2 , Parte_3 e [...] Parte_4 /o per violazione dell’art. 829, comma 3, cod. proc. civ., anche in relazione alla formulazione dei motivi di impugnazione;

in via principale:

- rigettare integralmente l’impugnazione proposta da Parte_1 , Parte_2 , Parte_3 e Parte_4 per tutto quanto dedotto in narrativa e, per l’effetto, confermare integralmente il Lodo arbitrale emesso dal Collegio Arbitrale composto dall’Avv. Prof. Michele Angelo Lupoi (Presidente), dal Dott. Francesco Cancelli e dal Dott. Persona_1 in data 4 novembre 2024;

- nella denegata ipotesi in cui l’Ecc.ma Corte ritenesse di esaminare la controversia nel merito, accogliere le conclusioni rassegnate da Controparte_1 [...] nel Procedimento Arbitrale, da intendersi qui ritrascritte, e dunque rigettare integralmente la domanda proposta da Parte_1 , Parte_2 , Parte_3 [...] e Parte_4 poiché infondata in fatto e in diritto per le motivazioni esposte;

in ogni caso:

- condannare i signori Parte_1 , Parte_2 , Parte_3 e [...] Parte_4 alla rifusione delle spese processuali, oltre al rimborso forfettario del 15%, al CPA (4%) e all’IVA.”

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con il lodo oggetto di impugnazione -reso all’esito del procedimento arbitrale promosso da Parte_1 , Parte_2 , Parte_3 e Parte_4 nei confronti della Controparte_1 in forza della clausola n. 26 dello Statuto della società convenuta (chiedendo **1.** di dichiarare invalida ed inefficace ex art. 2377 c.c. ossia annullare la deliberazione di rinnovo delle cariche sociali assunta dall’assemblea ordinaria dei soci della [...] Controparte_1 in data 28.07.2023 per non conformità alla legge ed alle regole statutarie ovvero per invalidità dell’apprezzamento dei voti determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta, come pure per l’invalidità della proclamazione dell’esito del voto e della conseguente

nomina di nove amministratori, non avendo gli ultimi sei soggetti nominati conseguito voti determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta per la specifica deliberazione **2.** di dichiarare che l'assemblea dei soci della Controparte_1 del 28.07.2023 ha determinato in tre il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, registrando il diverso risultato deliberativo che vi è stato nell'occasione e che non è stato illegittimamente proclamato) - il Collegio Arbitrale composto da: Prof. Avv. Michele Angelo Lupoi (Presidente), Dr. Francesco Cancelli (Arbitro) e Dr. Persona_1 (Arbitro) ha così deliberato: **“1. dichiara infondata e rigetta ogni domanda degli attori nei confronti della società convenuta; 2. dà atto del raggiunto accordo con le parti per il riconoscimento di un compenso complessivo spettante al Collegio arbitrale nella misura di € 100.000,00 € (di cui 40.000,00 € per il Presidente e 30.000,00 € per ciascun arbitro), oltre spese generali 15% e accessori di legge, cui dovranno detrarsi gli acconti ricevuti e fermo il vincolo di solidarietà, così come riconosciuto dalle parti; 3. determina in complessivi € 144,00 l'imposta di bollo dovuta per gli atti del Collegio; 4. pone in via definitiva il pagamento delle somme di cui ai punti 2 e 3, per la quota di ½, a carico di ciascuna delle parti, in solido tra loro, e per il residuo ½, a carico dei sig.ri Parte_1 , Parte_2 , Parte_3 , e [...] Parte_4 in solido tra loro, detratto quanto già versato, ferma in ogni caso la responsabilità solidale delle parti; 5. compensa tra le parti le spese legali per la quota di un mezzo e condanna i sig.ri Parte_1 , Parte_2 , Parte_3 , e Parte_4 in solido tra loro, a rifondere alla società Controparte_1 il residuo mezzo di tali spese legali, nell'importo liquidato di 8.500,00 €, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, C.P.A. ed Iva (se non ripetibile), come per legge.”**

1.1. Il Collegio Arbitrale dava atto che Parte_1 , Parte_2 , Parte_3 [...] e Parte_4 l 25.11.2023 avevano notificato alla [...] Controparte_1 una domanda di arbitrato con cui impugnavano la delibera dell'assemblea ordinaria dei soci tenutasi in data 28.07.2023, deducendo: - la nullità di tale delibera, che aveva nominato nove membri del Consiglio di Amministrazione, per violazione delle norme statutarie e delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle maggioranze richieste per la nomina degli amministratori, ai sensi dell'art. 2369, commi 3 e 4, c.c. e dell'art. 14 dello Statuto della Società; - che sei dei nove amministratori nominati

non avevano ottenuto la maggioranza necessaria per la loro legittima elezione; - che il meccanismo di preferenza adottato dalla Società non poteva prescindere dal rispetto delle maggioranze richieste dalla legge e dallo statuto per la validità della delibera, così come la presunta prassi societaria non poteva prevalere sulle norme imperative del Codice Civile, in particolare sull'art. 2369 c.c., che richiede il rispetto delle maggioranze per la validità della delibera; - che la proclamazione dell'esito del voto da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, *Parte_5*, non rifletteva il voto effettivo espresso dai soci, creando un'incongruenza tra i risultati annunciati e la volontà espressa in assemblea.

1.2. Dava ancora atto che la *Controparte_1* si era costituita nel giudizio arbitrale eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda di arbitrato per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio previsto dall'art. 26 dello Statuto della Società e nel merito la piena legittimità della delibera del 28.07.2023, per essere l'elezione dei consiglieri avvenuta in conformità alle norme statutarie e alle leggi applicabili.

1.3. Rappresentava che nel corso dell'udienza del 13.05.2024 era stato esperito un tentativo di conciliazione, senza esito positivo.

Dava infine atto che, con PEC del 25.10.2024, l'avv. Satalino aveva trasmesso al Collegio arbitrale e a tutti i difensori delle parti il verbale dell'assemblea della società convenuta tenutasi l'11.10.2024 e il Collegio Arbitrale aveva dato riscontro a tale PEC con PEC del 26.10.2024, indirizzata a tutti i difensori delle parti stimolando il contraddittorio su tale documento, anche se nessuna delle parti aveva fatto pervenire osservazioni a riguardo.

1.4. Il Collegio Arbitrale rilevava in primo luogo che quanto deliberato dall'assemblea della società convenuta l'11.10.2024 (revoca dell'intero Consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea del 28.07.2023 e nomina di un nuovo C.d.A.) non determinava, di per sé, il venir meno dell'interesse delle parti a una pronuncia in merito alla asserita invalidità della nomina del C.d.A. eletto il 28.07.2023, non potendosi configurare una cessazione della materia del contendere.

Riteneva insussistenti i presupposti che, per la giurisprudenza di legittimità, devono portare il giudicante a dichiarare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere, in quanto le parti non si erano date atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della

situazione sostanziale dedotta in giudizio, né avevano sottoposto conclusioni conformi al Collegio Arbitrale.

1.5. Rigettava, inoltre, l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento del tentativo di conciliare previsto dall'art. 26 dello Statuto della società.

Rilevava che tale articolo prevedeva il previo esperimento di un "*tentativo di conciliazione*" ma si trattava di una conciliazione endosocietaria non riconducibile in alcun modo alla mediazione prevista come condizione di procedibilità dal decreto legislativo n. 28 del 2010. Osservava che le tempistiche previste da tale articolo per l'avvio del procedimento arbitrale erano incompatibili con il termine per l'impugnazione della delibera assembleare ai sensi dell'art. 2377, comma 6 c. c., tanto da costituire un impedimento all'esercizio del diritto di azione del soggetto interessato.

1.6. Riteneva poi infondata la domanda attorea di nullità della deliberazione di rinnovo delle cariche sociali assunta dall'assemblea ordinaria dei soci della società convenuta in data 28.07.2023, domanda basata sulla denunciata non conformità alla legge ed alle regole statutarie ovvero sulla invalidità dell'apprezzamento dei voti determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta.

Rilevava che, come emergeva dal verbale, l'assemblea del 28.07.2023 non aveva deliberato in merito al numero degli amministratori da eleggere.

Osservava che non poteva ritenersi che l'assemblea avesse deliberato tale numero in modo implicito, dal momento che una simile delibera, ai sensi dell'art. 14, par. 5 dello Statuto, avrebbe comunque richiesto una maggioranza di 2/3.

Spiegava che per il combinato disposto del par. 1 dell'art. 17 dello Statuto e dell'art. 14, par. 4, in mancanza di una delibera dell'assemblea sul numero dei componenti del C.d.A., il Consiglio di Amministrazione era formato da un numero di componenti sino a 9, in base alle preferenze ottenute da ciascun candidato.

Rilevava che attraverso il meccanismo dell'art. 14 dello Statuto si poteva arrivare a eleggere fino a un numero massimo di 9 consiglieri e, con tale meccanismo, l'assemblea del 13.03.2020 (ovvero quella immediatamente precedente a quella del luglio 2023) aveva eletto appunto 9 consiglieri (anche in questo caso, senza una espressa deliberazione rispetto a tale numero).

Riteneva valida la nomina dei sei dei nove consiglieri eletti all'assemblea del 28.07.2023 da una quota di capitale sociale presente in assemblea inferiore al 50%.

Spiegava che l'art. 14 dello Statuto, al suo par. 4, prevedeva testualmente: *“vengono nominati amministratori e sindaci coloro che abbiano ricevuto il maggior numero di voti, ferme restando le maggioranze di seguito indicate”* e al par. 5 *“L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di due terzi del capitale sociale”*

Rilevava che tale clausola era parzialmente nulla laddove, senza prevedere eccezioni al suo operato, implicava che la maggioranza dei due terzi era richiesta anche per le deliberazioni sulla nomina e la revoca delle cariche sociali in seconda convocazione, in violazione del disposto dell'art. 2369, comma 4, c. c. che statuisce *“Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali”*

Osservava che la nozione di *“nomina e revoca delle cariche sociali”* doveva essere interpretata in senso restrittivo, in quanto relativa a decisioni essenziali per la società e non rientrava, invece, in tale nozione, la questione relativa al numero dei consiglieri da eleggere, per i quali restava ferma la maggioranza dei 2/3.

Rilevava che dalla nullità parziale dell'art. 14, par. 5, dello Statuto derivava anche la nullità dell'inciso *“ferme le maggioranze di seguito indicate”* (e dunque la maggioranza dei 2/3), con riferimento alla nomina delle cariche sociali, contenuto nell'art. 14, par. 4 dello Statuto.

Osservava che una volta che una S.p.A. sia iscritta nel registro delle imprese, la nullità della società è disciplinata dall'art. 2332 c. c., con ipotesi specifiche e tassative che escludono l'applicazione della normativa codicistica in materia di nullità contrattuali e, in particolare, quella dell'art. 1419, comma 1 c. c. (invalidità parziale oggettiva del contratto) e qualora il contratto sociale contenga una clausola nulla, tale contratto, di norma, resta valido, con esclusione della clausola nulla.

Rilevava che la disapplicazione della clausola nulla non richiede alcuna attività *“sostitutiva”* laddove le altre clausole dello Statuto consentano comunque di disciplinare la situazione di riferimento.

Spiegava che nel caso di specie l'art. 14, par. 4 dello Statuto della società convenuta, emendato dell'inciso *“ferme le maggioranze di seguito indicate”*, non richiedeva alcuna

integrazione o sostituzione ab externo in quanto forniva criteri adeguati ed esaustivi per disciplinare la nomina delle cariche sociali, facendo riferimento, in particolare, al metodo delle preferenze e all'elezione dei candidati (fino al numero massimo di 9), che abbiano conseguito più voti (facendo prevalere, in caso di parità di voti, il candidato più anziano).

Osservava che all'assemblea del 28.07.2023 la votazione aveva avuto luogo ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della società, come evidenziato dal Presidente, il quale aveva precisato, prima di dare corso alla votazione stessa, che ciascun socio avrebbe ricevuto una scheda indicante il numero di azioni possedute sulla quale indicare le proprie preferenze, specificando che sarebbero stati nominati *“amministratori coloro che avranno ricevuto il maggior numero di voti”*.

Rilevava che all'esito della votazione erano stati proclamati vincitori coloro che avevano ottenuto *“il maggior numero di voti”*, facendo prevalere, in caso di parità, il più anziano di età, in conformità, appunto, all'art. 14 dello Statuto, alla luce di quanto ribadito dal Presidente prima di dare inizio alla votazione.

1.7. Il Collegio Arbitrale rigettava la domanda di invalidità della proclamazione dell'esito del voto e della conseguente nomina di nove amministratori.

Rilevava che dal rigetto della domanda di nullità ex art. 2377 c. c. della deliberazione di rinnovo delle cariche sociali del 28 luglio 2023 conseguiva l'assorbimento della seconda domanda.

Osservava che in ogni caso l'assemblea del 28.07.2023 non aveva espressamente limitato a tre il numero dei consiglieri da eleggere e tale determinazione non era stata stabilita in maniera indiretta.

Riteneva valida l'elezione e la proclamazione dei nove consiglieri che avevano ottenuto il maggior numero di voti, in base al criterio delle preferenze, enunciato dall'art. 14, par. 4 dello Statuto.

Rilevava che anche ove fosse stata presa una decisione di segno opposto rispetto alla prima domanda, in ogni caso, il Collegio non avrebbe potuto prendere, con il proprio lodo, una decisione *“sostitutiva”* della volontà assembleare come richiesto da parte attrice in quanto il procedimento per l'impugnazione di una delibera assembleare non ha una fase *“rescissoria”*, alla luce anche del numero chiuso delle azioni costitutive, ai sensi dell'art. 2908 c. c.

1.8. Il Collegio Arbitrale determinava l'imposta di bollo dovuta per i propri provvedimenti in € 144,00.

Rilevava che le spese del procedimento arbitrale erano già state concordate con le parti in complessivi € 100.000,00 (di cui € 40.000,00 per il Presidente ed € 30.000,00 per ciascun arbitro), oltre spese generali 15% e accessori di legge.

Determinava le spese legali in complessivi €17.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA (se non ripetibile), come per legge.

Compensava tali spese tra le parti in ragione della metà e poneva l'ulteriore metà a carico di parte attrice, in considerazione del fatto che la resistente aveva sollevato un'eccezione pregiudiziale che era stata ritenuta infondata e, dopo la rimessione della causa in decisione, aveva comunicato un documento senza chiarire a quale fine tale comunicazione fosse avvenuta né formulare richieste al riguardo.

2. Avverso tale pronuncia hanno proposto impugnazione *Parte_1* , *Parte_2* [...] *Parte_3* e *Parte_4* enunciando la nullità del lodo arbitrale in relazione al seguente vizio: **1)** Nullità del lodo arbitrale per violazione o falsa applicazione dell'art. 2367, commi 3 e 4, cod. civ., dei principi di collegialità e di maggioranza che regolano le deliberazioni delle società per azioni, delle regole di interpretazione di cui agli artt. 1362 e 1366 cod. civ. nonché dell'art. 1419, comma 2, cod. civ. (art. 829, comma 3 cod. proc. civ.).

3. La convenuta *Controparte_1* si è costituita nel presente giudizio d'impugnazione chiedendo in via pregiudiziale di dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie per difetto di interesse ad agire degli attori in impugnazione e/o per violazione dell'art. 829, comma 3, cod. proc. civ., anche in relazione alla formulazione dei motivi di impugnazione, e, in via principale, di rigettare integralmente l'impugnazione, invocando in subordine, per il caso in cui la Corte ritenesse di esaminare la controversia nel merito, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla convenuta in impugnazione nel procedimento arbitrale.

4. Nel corso della prima udienza del giorno 18.11.2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 16.06.2026, (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art.

127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.

Come detto, anche l'udienza del 16.06.2026 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio svolta in pari data, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Deve essere in primo luogo rigettata l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di inammissibilità dell'impugnazione del lodo per carenza dell'interesse ad agire degli attori in seguito alla delibera assembleare assunta in data 11.10.2024.

Al riguardo si rileva che sugli effetti spiegati da detta delibera sulla controversia si è già pronunciato il Collegio arbitrale, escludendo la ravvisabilità dei presupposti per la declaratoria della materia del contendere, senza che su tale pronuncia sia stata proposta impugnazione, sicché non può escludersi in questa sede l'interesse degli attori ad impugnare il lodo.

6. Va subito disattesa anche l'ulteriore eccezione sollevata dalla convenuta di inammissibilità dell'impugnazione proposta per violazione dell'art. 829, comma 3, c.p.c.

Sul punto va richiamato il combinato disposto dell'art. 838 quater c.p.c., il quale dispone *“Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, terzo comma, quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.”* e dell'art. 829, comma 3, c.p.c. secondo cui *“L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico.”*

Alla luce di tali disposizioni, vertendosi nella specie in materia di validità di una deliberazione assembleare, il lodo deve ritenersi impugnabile anche per violazione delle norme di diritto.

Va peraltro osservato che nella specie con l'impugnazione non si chiede la rivalutazione di questioni di fatto, ma si denuncia la sussistenza di errori giudizio, avendo gli attori denunciato: la sussunzione giuridica errata del fatto sotto l'art. 2369, comma 4, cod. civ.;

l'errata applicazione dell'art. 2380-bis, comma 4, sull'attribuzione all'assemblea del potere di determinare il numero degli amministratori; la violazione del principio di collegialità e maggioranza, ricavabile dall'art. 2383 cod. civ.; la mancata applicazione dell'art. 1419, comma 2, c.c. in tema di integrazione legale delle clausole statutarie nulle; violazione degli artt. 1362 e 1366 nell'interpretazione delle clausole statutarie.

7. Passando all'esame del merito dell'impugnazione si rileva che la stessa risulta infondata.

7.1. Gli attori in impugnazione, come sopra detto, denunciano la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c., per violazione o falsa applicazione dell'art. 2369, commi 3 e 4 cod. civ., dei principi di collegialità e maggioranza che regolano le deliberazioni delle società per azioni, delle regole di interpretazione di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ. nonché dell'art. 1419, comma 2, cod. civ. per aver respinto, con statuizione assunta a maggioranza, la domanda di annullamento della deliberazione impugnata.

Sostengono al riguardo che, diversamente da quanto ritenuto dagli arbitri, nella specie l'assemblea dei soci del 28.07.2023 ha determinato, quantomeno implicitamente, il numero degli amministratori, nominando, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta ex art. 2369, comma 3, c.c., Parte_1, Parte_4 e Parte_6

[...]

Evidenziano che: - l'art. 2369, comma 4, c.c. stabilendo come in subiecta materia lo statuto non possa prevedere "*maggioranze più elevate*", impone chiaramente il ricorso alla maggioranza assoluta di cui all'art. 2369, comma 3, c.c.; - l'art. 2380 bis, comma 4, c.c. dispone che se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solo un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea (ordinaria); - l'art. 17 dello statuto sociale riferisce la determinazione del numero degli amministratori al momento (anzi all'atto) della nomina prevedendo che "*La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, nominati dall'assemblea i quali durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'assemblea ordinaria determina il numero dei Consiglieri e la durata del mandato entro i limiti suddetti*".

Spiegano che sia la decisione sulla nomina sia quella sulla determinazione del numero degli amministratori, che alla prima risulta strutturalmente ed intimamente collegata, sono state adottate legittimamente, occorrendo, in seconda convocazione, un quorum diverso da quello rafforzato dei due terzi.

Argomentano in particolare che, per procedere alla nomina di più amministratori, occorre necessariamente determinarne il numero e che tali decisioni risultano esser state prese con il quorum di legge, sicché la proclamazione di un risultato diverso è illegittima e vizia l'intera deliberazione.

Lamentano anche la contraddittorietà della decisione nella parte in cui gli arbitri hanno, per un verso, affermato che nessuno dei soggetti nominati aveva ottenuto voti corrispondenti ai due terzi del capitale sociale, per cui non si poteva sostenere che l'assemblea avesse limitato a tre il numero degli amministratori, per poi negare che tale effetto limitativo potesse derivare dall'applicazione del diverso quorum previsto dall'art. 2369, comma 3, per deliberare, in seconda convocazione, la nomina e la revoca degli amministratori.

Aggiungono che, ai sensi dell'art. 2383 c.c. (norma inderogabile in quanto di ordine pubblico) che riserva all'assemblea delle società per azioni la nomina degli amministratori, non solo è inderogabile la nomina degli amministratori, ma è inderogabile anche il metodo collegiale connotato dal principio di maggioranza che questa deve necessariamente adottare.

Deducano che nel caso di specie tali principi sono stati violati e che il Collegio Arbitrale erroneamente ha ritenuto valida la deliberazione, in applicazione dell'art. 14, comma 4, dello statuto della società Pt_1 emendato dell'inciso "*ferme le maggioranze di seguito indicate*", senza alcuna necessità di integrazione o sostituzione, sul rilievo che detta regola statutaria da sola fornirebbe criteri adeguati ed esaustivi per disciplinare la nomina delle cariche sociali a prescindere dal raggiungimento del quorum deliberativo di legge per ben sei dei nove amministratori nominati, così legittimando la nomina (illegittima) di ben sei amministratori su nove da parte della minoranza degli azionisti.

Lamentano, non soltanto la violazione del fondamentale principio maggioritario, ma anche quella delle note regole di ermeneutica contrattuale, in primis del canone che impone di indagare la comune intenzione delle parti valutandone il comportamento complessivo e del canone dell'interpretazione secondo buona fede.

Denunciano, altresì, la violazione dell'art. 1419, comma 2, cod. civ., a mente del quale la nullità delle singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.

Argomentano che gli arbitri hanno escluso l'applicazione del richiamato meccanismo senza avvedersi che lo stesso, oltre ad esser imposto dal chiaro dettato dell'art. 2367, comma 4,

c.c., non attiene alla nullità parziale bensì all'integrazione legale del contratto, ossia dello statuto, cioè dell'atto separato contenente le norme relative al funzionamento della [...]

Controparte_1 che ad avviso degli arbitri opererebbe in caso di approvazione del bilancio di esercizio (regolarmente approvato in seconda convocazione applicando il quorum di legge e non quello, rafforzato, dei due terzi), ma non in caso di nomina degli amministratori.

Deducco che la disciplina della nullità della società, che contiene tassative ipotesi di nullità dell'atto costitutivo, non esclude l'applicazione del meccanismo di integrazione legale con riguardo ad ipotesi di contrasto con norme imperative evidentemente diverse da quelle contemplate all'art. 2332 cod. civ., per di più attinenti a regole di carattere organizzativo.

Argomentano che in caso di accoglimento dei motivi e, nel merito, della domanda di annullamento della deliberazione impugnata devono essere poste a carico della società [...]

Pt_1 non soltanto le spese relative alla presente impugnazione, ma anche le spese tutte di arbitrato, ossia le spese di funzionamento del collegio, comprensive del compenso degli arbitri, e le spese relative alla difesa, in attuazione dei principi di soccombenza e di causalità.

6.2. Il Collegio ritiene utile premettere che l'art. 14 dello Statuto della Società convenuta dispone *“Tutte le deliberazioni assembleari debbono essere adottate con votazioni palesi. Con riferimento alle votazioni per la nomina delle cariche sociali, ciascun socio riceve dal Presidente una scheda indicante il numero di azioni possedute sulla quale indicare le proprie preferenze; vengono nominati amministratori e sindaci coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti, ferme restando le maggioranze di seguito indicate, in caso di parità risulta eletto il più anziano di età. L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di due terzi del capitale sociale”*.

Si evidenzia inoltre che l'art. 17 comma 1 dello Statuto dispone *“La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, nominati dall'assemblea i quali durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'Assemblea Ordinaria determina il numero dei Consiglieri e la durata del mandato entro i limiti suddetti; il mandato scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica”*

La prima delle clausole sopra richiamate (e cioè la clausola di cui all'art. 14 dello Statuto), come correttamente rilevato dagli arbitri, è parzialmente invalida nella parte in cui richiede un quorum deliberativo di oltre i due terzi del capitale sociale anche per le delibere di nomina o revoca delle cariche sociali assunte in seconda convocazione, per contrasto con l'art. 2369, comma 4, c. c. che dispone *“Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali”*. Condivisibilmente gli arbitri hanno ritenuto che la maggioranza qualificata di oltre due terzi del capitale prevista dallo Statuto fosse invece applicabile alla delibera di determinazione del numero dei componenti del Consiglio, anche nelle assemblee tenute in seconda convocazione.

6.3. Ciò detto si rileva che l'assemblea del 28.07.2023 non ha deliberato in merito al numero degli amministratori da eleggere, in quanto durante lo svolgimento della stessa non è stata posta in votazione alcuna proposta sul numero dei consiglieri.

A pag. 10 del Verbale dell'Assemblea del 28.07.2023 si legge *“Il Presidente riferisce le modalità di voto previste dallo statuto: - in conformità all'art. 14 dello statuto sociale, la votazione avverrà per voto palese; - con riferimento alle votazioni per la nomina delle cariche sociali, ciascun socio riceverà dal Presidente una scheda indicante il numero di azioni possedute sulla quale indicare le proprie preferenze; - verranno nominati amministratori coloro che avranno ricevuto il maggior numero di voti”* e *“Il Presidente, su impulso del socio Parte_1, spiega alla socia Parte_2, anche a beneficio di tutti i presenti, le modalità di voto e in particolare che occorre inserire il numero ed i nomi dei candidati che intende votare nella scheda che gli verrà distribuita”* e a pag. 15 si legge *“Il Presidente ricorda ai presenti che la votazione sul numero dei Consiglieri prevede la maggioranza di cui all'art. 14, comma 5°, dello statuto e, quindi, la relativa delibera deve essere approvata con il voto favorevole di oltre i due terzi del capitale sociale. Per Parte_1 Pt_1 i Consiglieri da eleggere erano 3, per lui ad esempio — indicando Persona_2 - erano 9. Non essendoci evidentemente accordo sul numero, quindi, tutti i soci hanno deciso di procedere direttamente alla votazione”*.

Va peraltro evidenziato che nel corso di quella assemblea non è stata comunque raggiunta la maggioranza (2/3) necessaria per la determinazione del numero degli amministratori,

regola statutaria, questa, da ritenersi valida in quanto non in contrasto con la previsione dell'art. 2369 comma 4 c.c.

6.4. Ritiene il Collegio che, in difetto di determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione (non decisa, come detto, col voto favorevole dei 2/3 del capitale sociale), correttamente la stessa è stata ritenuta implicitamente ed indirettamente rimessa al meccanismo delle preferenze.

Invero, in difetto di determinazione del numero dei componenti adottata con la maggioranza dei 2/3 del capitale sociale, nella compilazione della scheda di voto, ciascun socio può indicare i nomi dei candidati da lui presentati, sino a un massimo di 9 candidati, ed alla fine della votazione risultano eletti i candidati aventi il maggior numero di preferenze, sino a un massimo di 9 candidati.

Pertanto, poiché la clausola statutaria dell'art. 14, comma 4, prevede che *“vengono nominati amministratori e sindaci coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti”*, gli eletti non possono essere individuati unicamente in coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ma vanno individuati in coloro che hanno conseguito il maggior numero di preferenze nel limite del numero dei candidati da eleggere, atteso che il meccanismo della votazione degli organi sociali mediante le “preferenze” prescinde per definizione dal raggiungimento della maggioranza assoluta.

6.5 Va anche rilevato che, diversamente da quanto ritenuto dagli attori in impugnazione, secondo cui il Collegio arbitrale avrebbe dovuto, in applicazione dell'art. 2369, comma 3, c.c. ritenere validamente eletti unicamente coloro che avevano riportato un numero di voti corrispondenti alla maggioranza assoluta, l'art. 2396 comma 3 c.c. non richiede affatto che in seconda convocazione l'assemblea deliberi a maggioranza assoluta.

6.6. Infondata risulta inoltre la censura afferente all'asserita violazione dell'art. 2383 c.c., che gli attori ritengono assunta in violazione “del metodo collegiale” e “del principio di maggioranza”.

Nella specie, invero, la nomina del Consiglio di Amministrazione è avvenuta mediante una delibera assembleare con applicazione del metodo delle preferenze previsto dallo Statuto.

6.7. Correttamente, inoltre, il Collegio Arbitrale ha statuito che l'art. 14, par. 4 dello Statuto, emendato dell'inciso “ferme le maggioranze di seguito indicate”, non richiede alcuna integrazione o sostituzione ab externo in quanto esso fornisce criteri adeguati ed esaustivi

per disciplinare la nomina delle cariche sociali, facendo riferimento, in particolare, al metodo delle preferenze e all'elezione dei candidati (fino al numero massimo di 9) che abbiano conseguito più voti.

Va invero osservato che *“L'inserzione automatica di norme imperative in sostituzione di una clausola contrattuale affetta da nullità può dirsi legittima, a norma dell'art. 1419, comma secondo c.c., soltanto se la sostituzione stessa debba avvenire «di diritto», in forza, cioè, di un'espressa disposizione di legge la quale, oltre a comminare la nullità di una determinata clausola, ne imponga anche la sostituzione con una normativa legale, mentre la predetta inserzione non è attuabile qualora il legislatore, nello stabilire la nullità di una clausola o di una pattuizione, non ne abbia espressamente prevista la sostituzione con una specifica norma imperativa”* (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8794 del 28 giugno 2000)

L'art. 2369, comma 4, cod. civ., nel sancire che *“lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali”*, non prevede che, in caso di clausola statutaria che si ponga in violazione di tale disposizione, debba applicarsi necessariamente e obbligatoriamente la regola per cui per l'elezione delle cariche sociali è necessaria la maggioranza assoluta, a maggior ragione ove lo statuto contenga, come nel caso di specie, le regole per procedere all'elezione dell'organo gestorio.

6.8. Non si ravvisa, infine, violazione delle regole di ermeneutica contrattuale (in particolare del canone che impone di indagare la comune intenzione delle parti e del canone dell'interpretazione secondo buona fede).

L'interpretazione delle clausole dello Statuto espressa nel Lodo è perfettamente rispettosa del principio di conservazione del contratto e di tutela della c.d. "comune intenzione" delle parti, atteso che il meccanismo delle preferenze è di per sé sufficiente, senza necessità di alcuna eterointegrazione giudiziale, a disciplinare la nomina delle cariche sociali della [...]

Pt_1

Va peraltro osservato che l'elezione dei componenti del Consiglio nella precedente delibera di nomina del 13 marzo 2020 era avvenuta all'esito del conteggio delle preferenze ed erano stati eletti i candidati che avevano ottenuto il maggior numero di preferenze prescindendo dalla maggioranza qualificata richiesta dallo statuto.

7. Al rigetto dell'impugnazione consegue la conferma del capo del Lodo con cui il Collegio arbitrale ha compensato le spese del procedimento arbitrale e le spese legali tra le parti in ragione della metà ponendo l'ulteriore metà a carico degli odierni attori secondo il principio della soccombenza mitigato dalla circostanza che l'odierna convenuta aveva sollevato un'eccezione pregiudiziale che era stata ritenuta infondata e, dopo la rimessione della causa in decisione, aveva comunicato un documento senza chiarire a quale fine tale comunicazione fosse avvenuta né formulare richieste al riguardo.

8. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna degli attori in impugnazione al pagamento, in favore della convenuta in impugnazione, delle spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile di media complessità), con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.

9. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'impugnazione consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) RIGETTA l'impugnazione;

2) CONDANNA gli attori in impugnazione al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite che liquida in complessivi € 8.470,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CPA come per legge.

3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli attori in impugnazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.

Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 6.07.2026

La Presidente rel. est.

(dott. Carla Ciofani)